

PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI PER LA DENOMINAZIONE DI ORIGINE DEI VINI “BARCO REALE DI CARMIGNANO”

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Soggetto | Fase di processo | Requisiti | Acquisizione documentazione (anche per via telematica) | Attività di controllo | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno | Non conformità NC | Gravità della NC | Azione Correttiva |
| VITICOLTORE | Produzione delle uve a D.O. Barco Reale di Carmignano | Rispetto delle regole del disciplinare di produzione | Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva | Verifica presso le aziende viticole della persistenza delle condizioni per l'iscrizione allo schedario viticolo con la verifica dell'osservanza delle disposizioni di tipo agronomico previste nel disciplinare di produzione Verifica ispettiva annuale ante vendemmia presso le aziende viticole per stimare la resa di uva per ettaro | I | 10% | Non rispondenza alle disposizioni di tipo agronomico previste dal disciplinare Perdita dei requisiti tecnico produttivi per l'idoneità alla D.O. | Lievi ai sensi dell'art. 4 comma 6. | Richiesta di adeguamento della produzione con presentazione della modifica del dato contenuto nello schedario viticolo |
| | | Rispetto dei limiti di resa di uva per ettaro previsti dal disciplinare di produzione e dalla normativa nazionale e comunitaria | | | | | Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive | Grave | |
| | | | | | | | Supero resa massima consentita dalla normativa nazionale e comunitaria | Lieve | Richiesta di adeguamento della produzione con presentazione di eventuale dichiarazione di rinuncia alla D.O. con riscontro con la dichiarazione vendemmiale e/o di produzione o con nuova visita ispettiva ante vendemmia |
| | | | | | | | Non conformità già considerate lievi che non sono state risolte con azioni correttive | Grave | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|--|---|--|-------------------|-------------------------------|---|------------------|--|
| Soggetto | Fase di processo | Requisiti | Acquisizione documentazione (anche per via telematica) | Attività di controllo | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno | Non conformità NC | Gravità della NC | Azione Correttiva |
| INTERMEDIARI DELLE UVE DESTINATE ALLA VINIFICAZIONE | Commercializzazione delle uve a D.O. Barco Reale di Carmignano | Iscrizione all'Organismo di controllo | Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto delle uve destinate alla D.O. e delle comunicazioni relative ad altre operazioni che generano modifiche del carico contabile (riclassificazioni, ecc.) | Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazioni di carico e scarico delle uve destinate alla DO | D | 100% | Carenza documentazione; Errori formali relativi alla documentazione di carico e scarico delle uve destinate a D.O. | Lieve | Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di uva o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale |
| | | Rispetto delle regole del disciplinare di produzione | | | | | Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive | Grave | |
| | | Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina | Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva | Verifica ispettiva annuale presso le aziende intermediatrici, per accertare: - la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina - la rispondenza con i requisiti previsti dal disciplinare | I | 10% | Errori formali relativi alla documentazione di carico e scarico delle uve destinate a D.O. o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di carico e scarico | Lieve | Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con nuova visita ispettiva |
| | | | | | | | Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive Non rispondenza dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione | Grave | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------|--|---|---|--|---|---|---|--|---|
| Soggetto | Fase di processo | Requisiti | Acquisizione documentazione (anche per via telematica) | Attività di controllo | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno | Non conformità NC | Gravità della NC | Azione Correttiva |
| VINIFICATORE | Produzione Vino D.O. Barco Reale di Carmignano | Iscrizione all'Organismo di controllo Rispetto delle regole del disciplinare di produzione | Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto dei vini a D.O. e atti alla D.O. commercializzati sfusi e delle comunicazioni delle movimentazioni e pratiche enologiche sul vino a D.O. e atto alla D.O. in grado di modificarne i carichi (tagli, assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.) Acquisizione del dato relativo alla produzione rivendicata di cui alla dichiarazione vendemmiale e di produzione | Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sui carichi e sulle movimentazioni dei vini a D.O. e atti alla DO Verifica della coerenza dei carichi di vino a D.O. e atto alla D.O. con la dichiarazione vendemmiale e/o della dichiarazione di produzione | D | 100% | Carenza documentazione | Lieve | Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale |
| | | | | | | | Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a D.O. | Grave | |
| | | | | Supero della resa di uva in vino in base a quanto stabilito dal disciplinare | | | | | |
| | | | | Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive | | | | | |
| | | Per i vini atti alla D.O., richiesta di prelievo per utilizzo della D.O. | Controllo ai fini della rispondenza quantitativa dei prodotti oggetto di prelevamento; Effettuazione del prelevamento e inoltro delle aliquote alle commissioni di degustazione di cui all'art. 15, comma 3, del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 e ad uno dei laboratori autorizzati dal Mipaaf per l'analisi chimico fisica | IA | 100% | Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di prelevamento | | | Lieve |
| | | | | | | Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive | Grave | | |
| | | | | | | Non rispondenza ai requisiti chimico fisici ed organolettici di cui al disciplinare di produzione all'esame di prima istanza e di revisione | | Non certificazione del prodotto e/o riclassificazione dello stesso | |
| | | Rispetto delle regole del disciplinare di produzione Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina | Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva | Verifica ispettiva annuale presso le aziende vinificatrici, per accertare: -la corrispondenza quantitativa del prodotto a D.O. e atto alla D.O. detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina -la conformità delle operazioni tecnologiche alle disposizioni del disciplinare di produzione | I | 10% | Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a D.O. o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria di cantina | Lieve | Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con nuova visita ispettiva |
| | | | | | | | Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di cantina | Grave | |
| | | | | | | | Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive | | |
| | | Prelievo di campioni per la verifica del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione in cantina del prodotto nella relativa fase di elaborazione presso uno dei laboratori autorizzati dal Mipaaf La scelta dei vasi vinari contenenti il prodotto da sottoporre a campione dovranno essere eseguita sulla base di metodo casuale | A | 5% | Non rispondenza del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione in cantina del prodotto nella relativa fase di elaborazione, anche a seguito degli esiti delle analisi di revisione eventualmente richieste dall'interessato | Grave | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|--|---|--|-------------------|-------------------------------|--|------------------|---|
| Soggetto | Fase di processo | Requisiti | Acquisizione documentazione (anche per via telematica) | Attività di controllo | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno | Non conformità NC | Gravità della NC | Azione Correttiva |
| INTERMEDIARI DI VINI SFUSI DESTINATI ALLA D.O. O CERTIFICATI A D.O. | Commercializzazione di vini destinati alla D.O. o certificati a D.O. Barco Reale di Carmignano | Iscrizione all'Organismo di controllo Rispetto delle regole del disciplinare di produzione | Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto dei vini a D.O. e atti alla D.O. commercializzati sfusi e delle comunicazioni delle movimentazioni e pratiche enologiche sul vino a D.O. e atto alla D.O. in grado di modificarne i carichi (tagli, assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.) Per i vini atti alla D.O.: acquisizione di copia della richiesta di prelievo per utilizzo della D.O. | Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazioni di carico e scarico dei vini a D.O. e atti alla D.O. Controllo ai fini della rispondenza quantitativa dei prodotti oggetto di prelevamento; Effettuazione del prelevamento e inoltro delle aliquote alle commissioni di degustazione di cui all'art. 15 comma 3 del D.Lgs 8 aprile 2010 n. 61 e ad uno dei laboratori autorizzati dal Mipaaf per l'analisi chimico fisica. | D | 100% | Carenza documentazione Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a D.O. Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive | Lieve | Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale |
| | | | | | | | | Grave | |
| | | | | | | | Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di prelevamento Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive | Lieve | Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale |
| | | | | | | | Non rispondenza ai requisiti chimico fisici ed organolettici di cui al disciplinare di produzione all'esame di prima istanza e di revisione | Grave | |
| | | Rispetto delle regole del disciplinare di produzione Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina | Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva | Verifica ispettiva annuale presso le aziende intermediatrici, per accertare la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina | I | 10% | Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a D.O. o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria di cantina Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di cantina Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive | Lieve | Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con nuova visita ispettiva |
| | | | | | | | | Grave | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----------------|--|---|--|--|-------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
| Soggetto | Fase di processo | Requisiti | Acquisizione documentazione (anche per via telematica) | Attività di controllo | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno | Non conformità NC | Gravità della NC | Azione Correttiva |
| IMBOTTIGLIATORE | Imbottigliamento e confezionamento vini a D.O. Barco Reale di Carmignano | Iscrizione all'Organismo di controllo Rispetto delle regole del disciplinare di produzione | Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto dei vini a D.O. e atti alla D.O. commercializzati sfusi e delle comunicazioni delle movimentazioni e pratiche enologiche sul vino a D.O. e atto alla D.O. in grado di modificarne i carichi (tagli, assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.) Comunicazione delle operazioni di imbottigliamento dei vini a D.O. e atti alla D.O. | Verifica della rispondenza quantitativa (carichi) dei vini a D.O. o atti alla D.O. delle partite di vino da imbottigliare | D | 100% | Carenza documentazione Errori formali relativi alla comunicazione di imbottigliamen-to ed alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a D.O. o atti alla D.O. Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di imbottigliamento Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive | Lieve | Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale |
| | | | | | | | Grave | | |
| | | | | | | | Mancata comunicazione delle operazioni di imbottigliamento se la non conformità è rilevata prima della cessione del prodotto; Carenza delle informazioni di base previste dal decreto ministeriale per la comunicazione delle operazioni di imbottigliamento Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive | Lieve | Richiesta di adeguamento con presenta-zione e/o integrazione della documenta-zione relativa alla comunicazione di imbottigliamento, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale |
| | | | | | | | | Grave | |
| | | Rispetto delle regole del disciplinare di produzione | Per i vini imbottigliati atti alla D.O., richiesta di prelievo per utilizzo della D.O. | Controllo ai fini della rispondenza quantitativa dei prodotti oggetto di prelevamento. Effettuazione del prelevamento e inoltro delle aliquote alle commissioni di degustazione di cui all'art. 15 comma 3 del D.Lgs. 8 aprile 2010 n. 61 e ad uno dei laboratori autorizzati dal Mipaaf per l'analisi chimico fisica. | IA | 100% | Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di prelevamento; Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive | Lieve | Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale |
| | | | | | | | Grave | | |
| | | | | | | | Non rispondenza ai requisiti chimico fisici ed organolettici di cui al disciplinare di produzione all'esame di prima istanza e di revisione | | Non certificazione del prodotto e/o riclassificazione dello stesso |
| | | Rispetto delle regole del disciplinare di produzione e della normativa nazionale e comunitaria relativa all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina | Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva | Verifica ispettiva annuale presso le aziende imbottigliatrici, per accertare la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina. Verifica del corretto uso della D.O. nei sistemi di chiusura e di etichettatura, nonché verifica dell'utilizzo di recipienti ammessi dal disciplinare di produzione e dalla normativa nazionale e comunitaria. | I | 15% | Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti detenuti Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive | Lieve | Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale |
| | | | | | | | Grave | | |
| | | | | | | | Non rispondenza dei contenitori utilizzati per l'imbottigliamento, chiusure e etichette | Grave | |
| | | Rispetto delle regole del disciplinare di produzione | Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva | Prelievi a campione da effettuarsi sul vino a D.O. imbottigliato non oltre i 3 mesi successivi dalla data di imbottigliamento per verificare la rispondenza del prodotto confezionato destinato al consumo con la certificazione di cui al decreto ministeriale 11 novembre 2011. I relativi esami chimico fisici saranno eseguiti dallo stesso laboratorio che ha emesso il rapporto allegato alla certificazione, gli esami organolettici saranno eseguiti dalla commissione di degustazione di cui al decreto ministeriale 11 novembre 2011. | A | 5 % | Differenze chimico fisiche e/o organolettiche rispetto alla certificazione di cui al decreto ministeriale 11 novembre 2011, anche a seguito degli esiti delle analisi di revisione e/o del giudizio della Commissione di degustazione di cui al decreto ministeriale 11 novembre 2011 diversa da quella che ha eseguito i controlli di cui alla colonna 5, eventualmente richieste dall'interessato | Grave | |

Per le partite di vino a D.O. da imbottigliare non assoggettate all'obbligo dell'utilizzo della fascetta, al fine di garantire la rintracciabilità, i soggetti richiedenti comunicano il numero di lotto attribuito alla partita certificata ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 61/2010.

PROSPETTO TARIFFARIO

Il tariffario (al netto di i.v.a.) da applicare per la D.O. "Barco Reale di Carmignano" per ognuna delle funzioni svolte sarà il seguente:

Viticoltori: Euro 25,00 fino a 90 quintali di uva e successivamente Euro 0,0028 ogni ulteriore chilogrammo di uva rivendicato alla D.O.;
di cui 20 % attività documentale e 80 % attività ispettiva

Centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione: Euro 25,00 fino a 125 quintali di uva e successivamente Euro 0,0020 ogni ulteriore chilogrammo di uva destinato alla vinificazione venduto;
di cui 70 % attività documentale e 30 % attività ispettiva

Vinificatori: Euro 25,00 fino a 62 ettolitri di vino e successivamente Euro 0,0040 ogni ulteriore litro di vino rivendicato alla D.O.;
di cui 70 % attività documentale, 20 % attività ispettiva e 10 % attività analitica

Intermediari di vini sfusi destinati alla D.O. o vini certificati D.O.: Euro 25,00 fino a 71 ettolitri di vino e successivamente Euro 0,0035 ogni ulteriore litro di vino destinato alla D.O. o certificato a D.O. venduto;
di cui 70 % attività documentale, 20 % attività ispettiva, 10 % attività analitica

Imbottiglieri: Euro 25,00 fino a 59 ettolitri di vino e successivamente Euro 0,0042 ogni ulteriore litro di vino destinato alla D.O. e certificato a D.O. imbottigliato.
di cui 55 % attività documentale, 30 % attività ispettiva, 15 % attività analitica

Tariffe per la certificazione

Le spese per la certificazione dei parametri chimico fisici, di cui al disciplinare di produzione della D.O., è quella stabilita secondo le tariffe dei singoli laboratori scelti da Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l. e sotto indicati. Le spese per la ripetizione delle analisi nei casi di campioni non idonei all'esame fisico-chimico di cui all'art. 4 comma 7 del decreto ministeriale 11 novembre 2011 sono a carico del soggetto richiedente il quale dovrà individuare, alla struttura di controllo autorizzata, il laboratorio, scegliendolo tra quelli autorizzati dal Ministero, presso il quale saranno eseguite le analisi.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni di degustazione che sono poste a carico dei soggetti che richiedono la certificazione.

Euro 15,00 a prelievo di singolo campione, relativi ai costi dell'attività di prelievo;

Euro 34,00 a campione relativi alle analisi fisico-chimiche che saranno svolte presso i seguenti laboratori: "ISVEA S.r.l." n° Accr. 0390 e "Analytical Food" n° Accr. 0362;

Euro 0,11 a ettolitro di vino campionato di cui € 0,02 relativi ai costi di custodia dei campioni e € 0,09 relativi all'attività delle commissioni di degustazione;

Le spese per il funzionamento dell'Organo decidente i ricorsi e quelle per le analisi di revisione sono poste a carico della parte soccombente.

Analisi delle voci di spesa che hanno determinato le tariffe riportate

Le diverse attività Documentale, Ispettiva e Analitica incidono sulla quantificazione delle tariffe come da percentuali sopra indicate.

Nella tariffa relativa alla scheda viticoltori è stata considerata anche una percentuale attinente all'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva (schedario vitivinicolo, foto aeree, ecc.).

La tariffa relativa ai costi delle Commissioni di degustazione evidenzia anche i costi afferenti alla conservazione dei campioni.

Tutte le tariffe tengono conto anche delle spese generali di gestione.